

VERBALE N. 58 del 21/04/2023
Comune di CARPI

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto **“Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani"”**.

Premesso:

- il comma 668 della Legge n° 147/2013 ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; per il Comune di Carpi la tariffa corrispettiva rifiuti è applicata e riscossa da Aimag Spa;
- il Comune di Carpi con delibera di Consiglio Comunale n.149 del 22/12/2015 ha istituito con efficacia dal 1° gennaio 2016 la Tariffa corrispettiva per la raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art.1 comma 668 della L.147/2013 ed approvato il relativo Regolamento successivamente modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 29.06.2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in base al quale *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30.12.2021 n° 228, convertito dalla Legge 15/2022 in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Preso visione delle proposte di modifica, al vigente regolamento, riportate dettagliatamente nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione (allegato A);

Rilevato che le stesse rispondono alle seguenti necessità:

- recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani; in particolare con l'articolo 1 della medesima delibera si approva il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono che si applica dal 1° gennaio 2023; lo stesso impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti; con l'articolo 3 della medesima deliberazione si disciplinano – con riferimento alle utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri

- rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico – la documentazione da presentare e le modalità di presentazione della stessa;
- recepimento novità introdotte dalla Legge 118/2022 con particolare riferimento all'art. 14 ad oggetto "Servizi di gestione dei rifiuti" il quale con riferimento alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani prevede che la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni anziché cinque anni come precedentemente previsto;
 - introduzione di proposte migliorative sulla base dell'esperienza acquisita dal soggetto gestore nel periodo di applicazione della tariffa corrispettiva.

tanto premesso, il Collegio dei Revisori :

- esaminato il testo del Regolamento nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate (allegato B alla proposta di deliberazione);
- vista la normativa in materia ed in particolare la Legge 27 dicembre 2013, n.147 con riferimento ai commi relativi al prelievo sui rifiuti;
- visto il Regolamento di Contabilità;

Per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174 e per quanto di propria competenza

ESPRIME parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto relativa a **"Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani"**.

I REVISORI
Dott. Carlo Costa
Dott. Angelo Adamini
Dott. Andrea Cappelloni